

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPERONI, TABLADINI, PERUZZOTTI,  
MANARA, MANFROI, ROSSI, ANTOLINI, TIRELLI, WILDE,  
GNUTTI, PROVERA, BRIGNONE, CASTELLI, MORO, VISENTIN,  
LAGO, GASPERINI, CECCATO, BIANCO, AMORENA, SERENA,  
COLLA, LORENZI, JACCHIA, AVOGADRO e PREIONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Modificazione dell'articolo 241 del codice penale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 aprile 1996, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, riunita a Strasburgo, ha condannato, sulla base della relazione Bársony (*Doc. 7445*), l'articolo 8 della legge antiterrorismo della Turchia, con il quale vengono comminati da uno a tre anni di galera a coloro che svolgono propaganda, assemblee, manifestazioni o riunioni che attentino all'unità della Repubblica turca.

La condanna è stata motivata con la mancata conformità della norma rispetto ai principi di democrazia cui sono impegnati ad uniformarsi gli Stati membri.

Una norma simile peraltro è riscontrabile anche nell'ordinamento giuridico italiano: si tratta del secondo comma dell'articolo 241 del codice penale, che punisce con l'ergastolo chi «commette un fatto diretto a sciogliere l'unità dello Stato».

È ben vero che tale norma risale al periodo della dittatura fascista; tuttavia, essa permane anche dopo l'adesione dell'Italia al Consiglio d'Europa.

La sua antidemocraticità risiede non nel fatto di tutelare l'unità dello Stato, ma nel punire indiscriminatamente qualunque fatto che ad essa attenti; un esame comparato di altri ordinamenti di stati democratici dimostra che la fattispecie o non è considera-

ta reato o viene repressa solo se associata ad altri fatti già di per sé perseguiti; mai tuttavia la semplice propaganda o l'attivazione democratica di strumenti leciti volti a sciogliere l'unità dello Stato comportano sanzioni.

Così, ad esempio, nel Regno Unito non sono perseguiti gli aderenti allo Scottish National Party, che propugna l'indipendenza della Scozia ed i cui rappresentanti siedono sia nel Parlamento britannico sia in quello europeo; mentre di recente nel Quebec si è potuto svolgere, anche se non previsto dalla costituzione canadese, un *referendum* sulla sovranità della provincia, senza che i suoi promotori venissero ad alcun titolo incriminati.

Al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano ai principi ispiratori del Consiglio d'Europa viene presentato il disegno di legge che segue, con il quale si intende modificare il secondo comma dell'articolo 241 del codice penale, di modo che vengano sanzionati non tutti i fatti contrari all'unità dello Stato, che certamente non è un dogma, bensì unicamente quelli che, anziché attraverso metodi democraticamente leciti, siano attuati con modalità criminose e sopraffattorie.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nell'articolo 241 del codice penale, comma secondo, dopo la parola «commette» sono inserite le parole: «mediante violenza o attraverso la costituzione di bande armate o di associazioni di cui all'articolo 270-*bis* e alla legge 25 gennaio 1982, n. 17,».

